



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 107**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE, A CHIAMATA E TURISTICO (SKIBUS MONTE BONDONE), TRAMITE AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A TRENTO TRASPORTI S.P.A. A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2034 ED APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il giorno 09.10.2024 ad ore 18.04 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**De Leo Antonio**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

Assenti: consigliere **Brugnara Michele**

e consiglieri **Dal Ri Alessandro**

**Franceschini Silvia**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Flor Giovanna**

**Frachetti Piergiorgio**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Lenzi Walter**

**Merler Andrea**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pattini Alberto**

**Pedrotti Alberto**

**Robol Andrea**

**Serra Nicola**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zappini Federico**

**Saltori Alessandro**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/45 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il servizio di trasporto pubblico urbano si svolge, sul territorio comunale, secondo due modalità tra loro connesse ed integrate: su gomma (autobus) e a fune (collegamento tra la città ed il sobborgo di Sardagna); il Comune di Trento provvede inoltre alla gestione del servizio di trasporto pubblico turistico skibus Monte Bondone il cui espletamento si limita alla stagione invernale e al servizio di trasporto a chiamata;

ricordato che l'affidamento in essere è stato da ultimo disposto, con durata stabilita dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2024, con propria deliberazione 19.06.2019 n. 84 secondo la modalità gestionale cosiddetta in house providing, a favore della Società Trentino Trasporti S.p.a., della quale il Comune è socio con una quota del 14,24%; il disciplinare per la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune e urbano turistico nel Comune di Trento è stato sottoscritto dalle parti il 04.09.2019 (contratto n. 29819 racc.);

richiamati:

- la determinazione del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 18.10.2023 n. 59/29 con cui è stato attivato il servizio di trasporto a chiamata denominato "OnOff Trento" per un periodo sperimentale a partire dal 18 ottobre 2023 fino al 30 giugno 2024, affidando la gestione dello stesso a Trentino Trasporti S.p.a. nell'ambito del disciplinare datato 04.09.2019 n. 29819 racc. per la gestione del trasporto pubblico urbano alle condizioni di cui allo schema di atto aggiuntivo, approvato col medesimo provvedimento;
- l'atto aggiuntivo di data 18.12.2023 n. 33191 racc. al disciplinare di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune e urbano turistico nel Comune di Trento (contratto n. 29819 racc. concluso in data 04.09.2019) per la gestione del servizio a chiamata denominato "OnOff Trento" stipulato tra il Comune di Trento e Trentino Trasporti S.p.a.;

dato atto che Trentino Trasporti S.p.a. costituisce lo strumento di sistema della pubblica amministrazione del Trentino, ai sensi dell'art. 33 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss. mm e ii., per la gestione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e che la Società presenta i requisiti del modello in house providing così come delineato dalla normativa oggi vigente, sia in base al suo statuto che in forza della convenzione per la governance approvata con deliberazione del Consiglio comunale 27.03.2019 n. 43 e sottoscritta anche dal Comune di Trento;

richiamata integralmente la propria deliberazione 04.06.2024 n. 62 con la quale è stato disposto tra l'altro, per le motivazioni ivi espresse e come consentito ai sensi del par. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, di prorogare dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024:

- il disciplinare datato 04.09.2019 n. 29819 racc. stipulato tra Comune di Trento e Trentino Trasporti S.p.a. per la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune e urbano turistico nel Comune di Trento;
- la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata denominato "OnOff Trento" di cui all'atto aggiuntivo di data 18.12.2023 n. 33191 racc. al disciplinare datato 04.09.2019 n. 29819 racc., con la previsione di alcune possibilità di modifica di dettaglio in relazione all'andamento dello stesso e rimandando alla scadenza del 31 dicembre 2024 la valutazione di cui all'art 3 del citato atto aggiuntivo circa la prosecuzione del servizio nell'ambito delle più complessive valutazioni sull'affidamento del trasporto pubblico;

atteso dunque che, in vista della prossima scadenza, occorre assumere una decisione circa il prosieguo della gestione, confermando l'attuale modello organizzativo e gestionale ovvero scegliendo una nuova forma di affidamento, nel quadro della normativa vigente e applicabile al caso di specie;

considerato che, per quanto riguarda il trasporto a chiamata denominato "OnOff Trento" (attivato ad oggi nella fascia oraria notturna) anche in considerazione del positivo esito dei

primi mesi di sperimentazione (come si evince dalla relazione semestrale di rendiconto trasmessa dalla Società Trentino Trasporti S.p.a., pervenuta in data 17.04.2024 ns. prot. n. 123282), si ritiene utile proseguire per un adeguato periodo, fino al 31.12.2025 con la sperimentazione al fine di poter compiutamente valutare il servizio;

valutato inoltre opportuno - anche in coerenza con le politiche del P.U.M.S. che prevedono l'incentivazione all'utilizzo di sistemi di trasporto collettivi - estendere sperimentalmente il servizio di trasporto a chiamata anche in sostituzione parziale/totale di linee o parti di linee esistenti e/o per estendere il servizio di trasporto anche su territorio extra-comunale. A tale scopo, come evidenziato nell'Allegato n. 2 alla presente deliberazione riportante la disciplina generale del servizio, il servizio di trasporto pubblico urbano a chiamata si distingue in "trasporto a chiamata notturno" e "trasporto a chiamata di linea", entrambi denominati "OnOff Trento";

ritenuto pertanto necessario definire un unico periodo di sperimentazione per il servizio di trasporto a chiamata denominato "OnOff Trento", con scadenza al 31.12.2025;

rilevato che l'art. 7, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007 sopra citato prevede che ciascuna autorità competente, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, deve provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di un avviso di pre-informazione indicando, essenzialmente, il tipo di aggiudicazione previsto, i servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione, la data d'inizio e la durata previste del contratto di servizio pubblico;

accertato che in data 29 giugno 2023 la Provincia autonoma di Trento ha provveduto all'inoltro alla GUCE dell'avviso di pre-informazione in argomento anche per conto delle altre Amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale interessate, incluso dunque il Comune di Trento, indicando per il prossimo affidamento, in continuità con le scelte effettuate in modo condiviso sino ad oggi, il modello gestionale "in house providing" e quale durata prevista dieci anni;

precisato che le indicazioni fornite con tale avviso non pregiudicano la scelta definitiva sull'affidamento che è rimessa, previa adeguata istruttoria, alla discrezionalità dei competenti organi di ciascuna Amministrazione ossia, nel caso del Comune di Trento, del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti locali, approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;

dato atto che l'avviso previsto dal Regolamento comunitario assolve ad una funzione pro-concorrenziale e di trasparenza, in quanto serve a mettere i soggetti potenzialmente interessati, diversi dal gestore uscente, nella condizione di poter conoscere in anticipo le principali caratteristiche dei servizi da aggiudicare;

accertato che fino ad oggi sulla base dell'avviso di pre-informazione non sono pervenute manifestazioni di interesse alla gestione del servizio né richieste di informazioni da parte di operatori privati e che pertanto non vi sono elementi oggettivi per ritenere che vi siano soggetti potenzialmente interessati a subentrare a Trentino Trasporti S.p.a.;

atteso che, in ogni caso, la scelta della modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico va effettuata nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro normativo vigente e previa approfondita valutazione di opportunità e convenienza economica nel contesto di riferimento;

evidenziato, al riguardo, che la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (art. 8, punto 19.), si è dotata di una compiuta disciplina in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e che tale disciplina costituisce il quadro normativo di riferimento per gli Enti locali trentini per quanto riguarda le possibili forme di gestione e affidamento dei servizi di cui sono titolari;

dato atto che tale disciplina è contenuta nella Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m. e i. recante "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", ed in particolare agli articoli 10 e 11, che riguardano i servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale e di gestione delle farmacie comunali;

ricordato che tra le materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia rientra il trasporto pubblico, disciplinato dalla normativa di settore di cui alla L.p. 9 luglio 1993 n. 16 ("Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento"), che prevede che i Comuni individuati nel piano provinciale della mobilità provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi e che gli stessi, per la gestione dei servizi, si avvalgono della

Trentino Trasporti S.p.a. secondo le disposizioni della medesima L.p. 16/1993;  
atteso che per la scelta della forma di gestione dei servizi, la L.p. 16/1993 rinvia alle disposizioni generali della citata L.p. 6/2004;

dato atto, al riguardo, che l'art. 10 della L.p. 6/2004 prevede, alternativamente:

- la gestione in economia;
- l'affidamento a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni; in questa fattispecie rientrano anche gli affidamenti disposti secondo il modulo del partenariato pubblico-privato contrattuale;
- l'affidamento a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto per l'affidamento di cui all'alinea precedente;
- l'affidamento diretto a Società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento, per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto per l'affidamento di cui all'alinea precedente (cosiddetto partenariato pubblico-privato istituzionalizzato);
- l'affidamento diretto a Società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano (cosiddetto in house providing);
- l'affidamento diretto ad Aziende pubbliche o a Enti pubblici economici costituiti dagli Enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici di riferimento;

dato atto che la normativa provinciale sui servizi pubblici locali risulta allineata a quella comunitaria nell'ammettere, in ossequio al principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, l'auto-produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare il ricorso al modello in house providing, al pari delle altre forme gestionali, ricorrendone i presupposti; il "Principio di auto-organizzazione amministrativa" è sancito anche dall'articolo 7 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

dato atto che la disciplina provinciale sopra richiamata si combina, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, con la normativa comunitaria ed in particolare con il Regolamento comunitario 1370/2007 sopra citato che, all'art. 5, par. 2, prevede che: "A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture";

accertato dunque che il combinato disposto di queste norme permette l'affidamento in house a Trentino Trasporti S.p.a. in maniera legittima e consentita, ricorrendone i presupposti;

considerato che, come affermato dal Consiglio di Stato – Sez. V con la sentenza n. 1671/2024 del 20.02.2024 nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato;

preso atto, a completamento del quadro normativo di riferimento, che al trasporto pubblico locale, in quanto servizio a rete, si applicano anche le disposizioni provinciali in materia di organizzazione per ambiti territoriali ottimali di cui alla L.p. 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

ricordato in particolare che l'art. 13 bis della citata L.p. 3/2006 individua per il servizio di trasporto pubblico extraurbano, gestito dalla Provincia autonoma di Trento (comma 4), un ambito unico coincidente con l'intero territorio provinciale (comma 1), mentre per il servizio urbano (servizio ordinario), la deliberazione della Giunta provinciale n. 388/2013 ha individuato una pluralità di ambiti territoriali; per il Comune di Trento l'ambito del servizio è limitato a Trento e Lavis;

preso atto che il 31.12.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 recante il "Riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";

atteso che il Decreto, recando norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con gli Statuti e le norme di attuazione, come stabilito dalla "clausola di

salvaguardia” di cui all’art. 1 del medesimo Decreto;

visto l’art. 105 dello Statuto speciale che prevede che “Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”;

preso atto che ad oggi non sono state adottate dal legislatore provinciale disposizioni di adeguamento al citato D.Lgs. 201/2022 che quindi è da intendersi applicabile anche ai Comuni trentini, per le parti non già normate dalle disposizioni provinciali emanate in forza della competenza legislativa primaria;

atteso che ai sensi dell’art. 10, comma 7 della citata L.p. 6/2004 la scelta della forma di gestione deve essere effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento;

rilevato, nel merito, che, per la natura del servizio erogato, le seguenti modalità di gestione non risultano praticabili per le rispettive motivazioni:

- l’internalizzazione, trattandosi di un servizio a rete dove il peso del fattore produttivo-personale è importante (sul servizio urbano di Trento sono impiegate, al 31.12.2023, n. 265,65 unità medie di personale viaggiante + 6,71 per la funivia Trento-Sardagna), sarebbe incompatibile con l’assetto organizzativo del Comune e sconterebbe l’impossibilità di riassorbire il personale attualmente in servizio, stante il principio dell’accesso per pubblico concorso nei ruoli dell’Amministrazione;
- la gestione con Società mista necessiterebbe di una scelta condivisa quantomeno con il socio di maggioranza Provincia autonoma di Trento, dal momento che il Comune detiene, come detto, solo il 14,24% del capitale sociale e dunque non potrebbe mettere a gara la ricerca di un partner privato operativo; senonché la Provincia autonoma di Trento sta valutando il possibile affidamento in house a Trentino Trasporti S.p.a. fino al 31.12.2034;
- l’affitto del ramo d’azienda del trasporto pubblico non è fattibile in quanto il Comune non ne è proprietario;
- l’affidamento diretto ad Azienda pubblica o Ente pubblico economico richiederebbe la costituzione di un nuovo soggetto ad hoc per la gestione del servizio, scelta questa che non solo sarebbe in contrasto con l’obiettivo a tendere di non incrementare ma casomai ridurre gli organismi gestionali esterni e che comporterebbe l’investimento di risorse pubbliche anche a titolo di capitalizzazione iniziale, ma che, soprattutto, sarebbe in aperta contraddizione con le recenti operazioni, di segno opposto, di aggregazione dei soggetti societari operanti nel settore del trasporto pubblico (“polo dei trasporti”), alle quali questo Comune, ha aderito condividendone le motivazioni;

atteso pertanto che l’opzione gestionale per il Comune di Trento si limita in questo momento o alla gara per l’individuazione del soggetto affidatario del solo trasporto urbano di Trento, ovvero alla gestione in house, tramite Trentino Trasporti S.p.a., in continuità con la scelta fatta finora;

ricordato che gli Enti affidanti (Provincia e Comuni) hanno operato in questi ultimi anni per allineare le varie scadenze degli affidamenti, nella prospettiva di poter assumere congiuntamente una decisione sulla futura modalità di gestione nella convinzione che il trasporto pubblico vada gestito unitariamente sull’intero bacino provinciale, consapevoli che l’ambito unico consente di conseguire dei benefici sia in termini organizzativi, di servizio che economici;

rilevato infatti che:

- il servizio di trasporto pubblico urbano risulta fortemente integrato con le linee di trasporto extraurbano e che entrambi sono gestiti da Trentino Trasporti S.p.a.; in particolare alcune importanti linee di trasporto pubblico urbano si integrano ed in alcuni casi si sovrappongono a quelle del trasporto extraurbano per quanto riguarda il tragitto, le fermate e l’utilizzo delle relative pensiline e piazzole; ciò comporta l’opportunità di garantire un unico documento di trasporto, la necessità di coordinare le corse e gli orari di fermata tra trasporto urbano ed extraurbano e di disciplinare l’utilizzo delle fermate;
- la città di Trento svolge un ruolo centrale rispetto all’intera provincia (la quasi totalità dei Comuni conta pendolari che gravitano sulla città);
- la gestione del servizio da parte di un unico gestore sul territorio provinciale consente di ottenere delle economie di scala grazie all’ottimizzazione dell’allocazione dei mezzi e alla conseguente minimizzazione del numero dei veicoli di riserva, seguendo tra l’altro quella che è la tendenza in atto anche in altre Regioni, in modo da poter contare su un sistema integrato in termini di politica del servizio, di gestione, di tariffazione e bigliettazione;

evidenziato peraltro che la conferma della modalità di gestione in house, in alternativa al ricorso al mercato, opzione allo stato attuale privilegiata, non può prescindere da

valutazioni circa l'efficienza e l'economicità della gestione, così come evidenziato nella relazione del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita datata settembre 2024 rimessa in allegato (Allegato n. 1), alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale, all'interno della quale sono riportati tutti gli elementi di valutazione che integrano le motivazioni a sostegno della gestione in house da parte di Trentino Trasporti S.p.a.;

atteso che uno tra gli elementi di benchmarking più significativi per il servizio in oggetto, è rappresentato dal costo chilometrico, ossia il costo operativo per vettura-km;

rilevato che, in base all'analisi effettuata da ASSTRA (associazione di categoria che rappresenta le aziende pubbliche operanti nel trasporto pubblico) e da Intesa San Paolo dal titolo "Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale 2022", il costo chilometrico del servizio di trasporto pubblico urbano, considerando il 2022, ultimo esercizio disponibile per il confronto, si attesta a livello mediano del campione considerato dallo studio su un valore di 5,66 euro, superiore a quello di Trentino Trasporti S.p.a. che, per quanto riguarda il servizio urbano di Trento, si attesta sui 3,96 euro. Questo valore peraltro non tiene conto dei costi di ammortamento, considerati invece nell'indagine citata, che incidono per circa l'8,4% (dato 2020 fonte ASSTRA) a livello mediano. Tuttavia, anche considerando il costo standard relativo all'intera attività della Società, pari a 3,92 vett/km, ed aggiungendo a tale valore i costi di ammortamento sopracitati, il dato di Trentino Trasporti S.p.a. risulta inferiore;

evidenziato che un altro dato importante da considerare ai fini della valutazione di opportunità di conferma dell'attuale modello gestionale è quello relativo al costo del personale, rispetto al quale si rileva, nel corso dell'attuale affidamento, una sostanziale stabilità con una variazione di -1,3%, a fronte di un calo della consistenza dell'organico medio dell'1,5%;

preso atto al riguardo che nell'ultimo quinquennio la gestione di Trentino Trasporti S.p.a. ha fatto registrare un aumento dei costi della produzione, in particolare materie prime e carburanti e costi per servizi, peraltro in gran parte dipendente da fattori esogeni e congiunturali determinati prima dall'emergenza pandemica e successivamente dalla spinta inflazionistica, che hanno colpito in maniera generalizzata tutte le imprese del settore;

preso atto che sul fronte dei costi dei servizi nel periodo 2019-2023 l'aumento registrato è stato del 26,3%; all'interno della voce ha particolare impatto il costo per l'affidamento a terzi, incrementato del 61% per fronteggiare una domanda in aumento a fronte della difficoltà crescente di reperimento di personale viaggiante, dinamica comune a livello nazionale. Hanno inciso inoltre anche in questo caso i costi dipendenti dalla pandemia Covid 19 (sanificazioni, servizi integrativi);

rilevato dall'altro lato, sul fronte dei ricavi tariffari, che, dopo il calo del 2020 dovuto all'emergenza sanitaria, si registra un incremento sia per il servizio su gomma sia per il servizio di collegamento funiviario con il sobborgo di Sardagna; la Società inoltre ha proseguito negli anni con la lotta all'evasione tariffaria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del disciplinare in essere (n. 29819 racc. di data 04.09.2019);

dato atto che ai fini del corretto apprezzamento dell'andamento degli introiti del servizio, va considerato che le tariffe non sono determinate dal gestore bensì, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dalla Provincia, dall'Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha sempre attuato una politica tariffaria volta al contenimento dei costi per l'utente, limitando gli eventuali aumenti al tasso di inflazione e limitatamente agli abbonamenti, mentre il prezzo del biglietto è rimasto invariato;

dato atto che il contributo in conto esercizio erogato dal Comune ha subito un progressivo aumento, fino al 2022, a fronte di un aumento dei "bus km" programmati. Il 2023 ha visto invece un aumento del costo del servizio a fronte di una diminuzione dei "bus km" programmati; ciò è dovuto anche all'aumento dei costi della produzione come meglio precisato nella citata relazione;

rilevato che con riferimento al numero degli utenti, a seguito e a causa della pandemia Covid-19, si è registrata una generale disaffezione al mezzo pubblico che è però andata progressivamente migliorando nel corso degli anni successivi alla pandemia (2021-2022-2023), pur non raggiungendo i livelli ante Covid;

riscontrato che il servizio è stato finora erogato, da Trentino Trasporti S.p.a., garantendo adeguati livelli di qualità, come dimostrano anche gli esiti della recente indagine di customer satisfaction svolta a marzo 2024, esposti nella relazione rimessa in allegato alla presente deliberazione; in particolare, la gestione dei servizi da parte della Società è stata valutata soddisfacente o molto soddisfacente (voto da 7-10 in una scala da 1 a 10) da parte del 98,2% degli utenti intervistati;

posto che, al fine di monitorare la qualità del servizio, come specificato al paragrafo 13 del citato Allegato n. 2, Trentino Trasporti S.p.a. provvederà a fornire all'Amministrazione comunale dati e rendicontazioni e si impegnerà inoltre a fornire ulteriori dati e indicatori in termini di efficacia ed efficienza del servizio nel caso in cui gli stessi si rendessero necessari nel periodo di vigenza dell'affidamento;

riscontrato inoltre che il servizio è stato svolto sinora in modo regolare ed adeguato e che nell'erogazione dello stesso la Società ha garantito margini di elasticità tali da soddisfare tempestivamente le richieste modificative connesse ad eventi straordinari ed imprevedibili, non determinandosi pertanto, sotto questo profilo, la necessità di riesaminare la scelta di avvalersi del modulo gestionale in house;

considerato peraltro, sotto il profilo dell'analisi costi/benefici, che l'abbandono dell'attuale formula organizzativa in house a favore dell'affidamento a terzi, qualora non motivato da sicuri vantaggi in termini di convenienza economica e/o da ragioni di opportunità legate ad una precedente gestione non soddisfacente o deficitaria, comporterebbe costi di transizione rilevanti e non quantificabili a priori. Dall'analisi svolta non si ravvisano elementi a supporto della scelta di una diversa forma di gestione per i servizi in oggetto, alla luce dei risultati della gestione dei servizi da parte di Trentino Trasporti S.p.a. conseguiti nel corso dell'attuale affidamento e dell'andamento economico-finanziario della Società;

considerato inoltre che la flessibilità, vero punto di forza del modello in house, è rilevante anche in quanto il gestore del servizio di trasporto pubblico ricopre il ruolo di soggetto attuatore delle politiche della mobilità decise dall'Amministrazione, aspetto importante nel contesto dell'attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Trento, approvato con propria deliberazione consiliare 09.02.2023 n. 24 che non consente di prevedere a priori tutti i possibili sviluppi del trasporto pubblico nell'arco del nuovo affidamento, anche in relazione alle importanti trasformazioni urbanistiche e viabilistiche in atto nella città di Trento quali la realizzazione della circonvallazione ferroviaria, lo sviluppo dell'Hub della mobilità al piazzale Canestrini, la realizzazione del nuovo fabbricato viaggiatori della Stazione ferroviaria di Trento, il futuro interramento della ferrovia del Brennero, in ambito urbano;

ritenuto quindi, sulla base degli elementi sopra rappresentati e della relazione allegata al presente provvedimento, che sussistano i presupposti per assumere alla scadenza dell'attuale periodo di durata il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, a chiamata e turistico (skibus Monte Bondone), tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2025;

precisato che, come definito all'Allegato n. 2, il servizio di trasporto a chiamata "OnOff Trento" di linea è istituito in via sperimentale dal 01.01.2025 al 31.12.2025 e il servizio di trasporto a chiamata "OnOff Trento" notturno prosegue in via sperimentale fino al 31.12.2025, dando atto che l'eventuale prosecuzione del servizio di trasporto a chiamata oltre il periodo sperimentale verrà eventualmente disposta a seguito della valutazione positiva dei risultati del servizio, sulla base di un'apposita relazione generale di rendiconto i cui contenuti sono definiti nel predetto Allegato n. 2;

posto che l'Assessore provinciale all'Urbanistica, energia e trasporti, con nota pervenuta in data 16.09.2024 ns. prot. n. 343817, ha comunicato che la Provincia autonoma di Trento procederà ad un nuovo affidamento a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2025 e per la durata di 10 anni, coerentemente con quanto previsto nel citato avviso di preinformazione pubblicato sulla GUCE e in aderenza con le indicazioni della Giunta provinciale affinché l'affidamento risulti temporalmente compatibile con l'efficiente impiego degli stanziamenti assegnati nel piano degli investimenti della Società;

considerato inoltre opportuno, in continuità con le scelte sinora effettuate, allineare la scadenza del nuovo affidamento a quella dei servizi extraurbani affidati dalla Provincia autonoma di Trento, disponendo quindi la nuova scadenza al 31 dicembre 2034;

accertato che l'affidamento a Trentino Trasporti S.p.a. dei citati servizi è conforme alla normativa in vigore, sopra richiamata;

accertato infatti che la Società Trentino Trasporti S.p.a. presenta i requisiti per assumere la gestione del servizio pubblico di trasporto in regime in house providing, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.p. 6/2004 nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica), in forza delle disposizioni dello Statuto sociale e della Convenzione di governance;

rilevato, in particolare, che nella Convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.a. quale Società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lett. b) della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, sottoscritta da tutti i soci, è presente una

dettagliata declinazione delle funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività della Società, volte a garantire il controllo effettivo di ogni singolo socio affidante sul servizio afferente al proprio territorio ed il controllo degli investimenti in capo alla Provincia autonoma di Trento, introdotti sulla scorta dell'evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni che ha ulteriormente specificato e rafforzato i requisiti e le caratteristiche del modello societario in house ed anche in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 7;

rilevato in particolare che la funzione di controllo analogo – posta in capo principalmente ad un Organo ad hoc, il Comitato di indirizzo - consiste in un controllo ex ante, concomitante ed ex post su una serie di atti e decisioni fondamentali relative alla gestione della Società;

considerato che la presenza nel Comitato di indirizzo nonché nel Consiglio di amministrazione della Società di un componente in rappresentanza del Comune di Trento ha costituito e costituisce un importante canale di controllo da parte dell'Ente affidante sulla gestione, ed in particolare un costante controllo dei costi;

atteso che, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in conformità all'art. 8, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 che ad esso rinvia, al Consiglio comunale in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici compete:

- l'assunzione, intesa sia come costituzione ex novo di un servizio prima non gestito che come affidamento al termine di scadenza dell'eventuale affidamento precedente;
- la relativa disciplina generale con ciò intendendosi la definizione degli elementi fondamentali caratterizzanti lo specifico servizio, che devono essere assunti quali presupposti sui quali costruire le successive fasi relative all'affidamento e all'esecuzione del medesimo servizio pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale persegue;
- la scelta delle relative forme gestionali;

preso atto dei contenuti della disciplina generale per la gestione del servizio rimessa in allegato (Allegato n. 2) alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale che riguarda in sintesi:

- i contenuti del servizio;
- la durata dell'affidamento, stabilita in dieci anni dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034; nell'impossibilità di pervenire al perfezionamento dell'affidamento entro il 31 dicembre 2024, anche in considerazione degli adempimenti di trasparenza introdotti dal D.Lgs. 201/2022, come di seguito descritti, si ritiene di autorizzare fin d'ora la Società alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni del relativo disciplinare, trattandosi di servizio la cui gestione deve essere garantita senza soluzione di continuità. In tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula del relativo disciplinare fino al 31 dicembre 2034;
- le azioni finalizzate allo sviluppo del trasporto, sia sul fronte della domanda che dell'offerta del servizio;
- le azioni finalizzate al ridisegno della rete del trasporto;
- le direttive per la Società, con particolare riferimento al piano di efficientamento della gestione e al mantenimento del piano anti evasione;
- le indicazioni in merito al miglioramento continuo della qualità del servizio e alla soddisfazione dell'utenza;
- l'obbligo di redigere una indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti;
- le prescrizioni relative ai mezzi e alle attrezzature della Società, con evidenza degli oneri a carico del Comune e quelli a carico della Società;
- le indicazioni circa gli affidamenti a terzi;
- il rinvio alla disciplina tariffaria stabilita dalla Giunta comunale e dalla Provincia autonoma di Trento;
- la regolamentazione dei rapporti economico-finanziari;
- la definizione degli obblighi in materia di "dati e rendicontazioni" relativi al servizio;
- l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza e informazione;

rilevato che, per ciò che concerne gli aspetti di natura economica e finanziaria, il Comune, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano, erogherà alla Società un contributo in conto esercizio con le modalità definite nell'Allegato n. 2;

atteso che il D.Lgs. 201/2022 introduce nuovi oneri di trasparenza con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare i provvedimenti di cui

all'art. 31, comma 1 del medesimo Decreto ed il contratto di servizio devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

rilevato che, in questo contesto, l'art. 17 del Decreto, prevede che in caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla Società in house sul sito dell'ANAC e che, come precisato da quest'ultima nel proprio comunicato del 22.02.2023, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da ANAC, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge;

ricordato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità e la vivibilità urbana e dalla Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione nella seduta congiunta del 26.09.2024;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m. ed in particolare l'art. 10;
- la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m e i. ed in particolare gli artt. 13 e 13 bis;
- la Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 e s.m.;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 ed in particolare l'art. 31;
- il Regolamento (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii.;
- la nota istruttoria di data 18.09.2024 prot. n. 346290 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e la nota di data 16.09.2024 prot. n. 343817;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e

s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di trasmettere in tempi brevi il provvedimento ad ANAC per consentire la stipula del nuovo disciplinare di affidamento entro la scadenza di quello in essere, fissata al 31 dicembre 2024, rispettando il termine di sospensione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di assumere alla scadenza dell'attuale periodo di durata il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, a chiamata e turistico (skibus Monte Bondone), tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze della relazione del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, datata settembre 2024 rimessa nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione e che contestualmente si approva;
2. di autorizzare fin d'ora Trentino Trasporti S.p.a. alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni del relativo disciplinare, nel caso in cui non fosse possibile, per le motivazioni espresse in premessa, perfezionare l'affidamento entro il 31 dicembre 2024 e di stabilire che in tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula del relativo disciplinare fino al 31 dicembre 2034;
3. di precisare - come indicato all'Allegato n. 2 di cui al punto successivo che il servizio di trasporto a chiamata (denominato "OnOff Trento") di linea è istituito in via sperimentale dal 01.01.2025 al 31.12.2025 e il servizio di trasporto a chiamata denominato ("OnOff Trento") notturno prosegue in via sperimentale fino al 31.12.2025, dando atto che l'eventuale prosecuzione del servizio di trasporto a chiamata oltre il periodo sperimentale verrà eventualmente disposta a seguito della valutazione positiva dei risultati del servizio, sulla base di un'apposita relazione generale di rendiconto i cui contenuti sono definiti nel predetto Allegato n. 2;
4. di approvare la disciplina generale per la gestione del servizio nel testo di cui all'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
5. di dare atto che al Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti compete l'adozione del provvedimento a contrarre, con l'approvazione dello schema di disciplinare per la gestione del servizio, nel rispetto di quanto indicato nella presente deliberazione;
6. di pubblicare il provvedimento sul Sito istituzionale del Comune di Trento e di trasmettere il provvedimento ad ANAC per la pubblicazione sul portale dedicato alla trasparenza dei servizi pubblici locali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 201/2022;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE, A CHIAMATA E TURISTICO (SKIBUS MONTE BONDONE), TRAMITE AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A TRENTO TRASPORTI S.P.A. A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2034 ED APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 31

**Favorevoli:** n. 30 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Carli, Casonato, Chilà, De Leo, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Flor, Frachetti, Gilmozzi, Giuliani, Ianeselli, Lenzi, Merler, Panetta, Pattini, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

**Non votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 09.10.2024

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 45 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE, A CHIAMATA E TURISTICO (SKIBUS MONTE BONDONE), TRAMITE AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A TRENTO TRASPORTI S.P.A. A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2034 ED APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 27 settembre 2024

Progetto Mobilità e rigenerazione urbana  
Il Dirigente  
ing. Giuliano Franzoi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 45 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE, A CHIAMATA E TURISTICO (SKIBUS MONTE BONDONE), TRAMITE AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A TRENTINO TRASPORTI S.P.A. A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2024 ED APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.09.2024